

Publicato il 05/02/2026

N. 00772/2026 REG.PROV.CAU.
N. 09048/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9048 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Antoniazzi, Francesca Cazorzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di esclusione dal reclutamento, notificato il 27 giugno 2025;
- del provvedimento del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - SM Ufficio Reclutamento e Concorsi di diniego dell'istanza di riesame del giudizio d'idoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2025 - 2° blocco del 30 luglio 2025;
- di ciascun altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, che confermi il giudizio di inidoneità del candidato ricorrente e la sua conseguente esclusione dal concorso VFI 2025.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 03/11/2025:

- dell'“ELENCO CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 13 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, provvedimento per l'effetto confermando l'esclusione del ricorrente;
- del non posseduto verbale n. 3 del 6 agosto 2025 con il quale la Commissione valutatrice “ha redatto le graduatorie finali di merito relative al 2° blocco 2025, consegnate –con foglio n. M_D AFGB486 REG2025 0032731 del 6 agosto 2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito– alla DGPM, che ne ha, successivamente, verificato la legittimità”;
- del decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025, pubblicato per estratto il 18 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, approva la graduatoria degli idonei non vincitori, nonché approva la graduatoria di merito

per l'incorporamento nel settore "Forze Speciali", confermando implicitamente l'esclusione del ricorrente;

- per quanto occorrer possa, della "INTEGRAZIONE CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025", pubblicato il 29 agosto 2025 nella sezione "DOCUMENTI" della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui conferma implicitamente l'esclusione del ricorrente;

- per quanto occorrer possa, dell'atto "Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Convocazione del 08 settembre 2025", pubblicato il 4 settembre 2025 nella sezione "DOCUMENTI" della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui conferma implicitamente l'esclusione del ricorrente;

- per quanto occorrer possa, dell'atto "Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Integrazione chiamata. Convocazione del 16 settembre 2025", pubblicato il 12 settembre 2025 nella sezione "DOCUMENTI" della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui conferma implicitamente l'esclusione del ricorrente;

- di qualsiasi altro atto, verbale, elenco, graduatoria (anche parziale redatta dalla Commissione valutatrice o altro organo dell'amministrazione resistente) o provvedimento contenente l'elenco dei candidati superanti la visita sanitaria e successive prove e confermate per l'effetto l'esclusione del ricorrente, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli esiti della verifica nel senso della ravvisata insussistenza della condizione di inidoneità in ragione del fatto che *“il tatuaggio è posto in una parte del corpo consentita dalla normativa tecnica e la minima parte eccedente di pochi millimetri la linea blistoidea appare sfumata (in quanto sottoposta a trattamento di rimozione laser), non identificabile in quanto tatuaggio e assimilabile ad una mera discromia cutanea”*;

Considerato che la presente controversia investe altresì la graduatoria finale di merito formata all'esito della procedura concorsuale indicata in epigrafe, oggetto di impugnativa con ricorso per motivi aggiunti, la cui notifica risulta allo stato effettuata soltanto nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto, ai sensi degli artt. 27 e 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto che la notificazione dovrà effettuarsi – nel rispetto degli obblighi in materia di tutela della *privacy* – mediante pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i

controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei candidati presenti nella graduatoria finale);

Ritenuto al riguardo che parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica dei suindicati atti da pubblicare (inclusa la presente ordinanza);

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà all'anzidetta pubblicazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, rilasciando altresì alla parte ricorrente apposita attestazione in ordine all'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla medesima Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura della parte ricorrente, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, alla luce delle circostanze evidenziate e in ragione della sussistenza del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente, debba essere assicurata alla stessa la tutela cautelare interinale ex art. 27, co. 2, c.p.a., ai fini dell'ammissione "con riserva" al completamento dell'iter concorsuale;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 8 aprile 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie, in via interinale, la proposta domanda cautelare e, per l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 8 aprile 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.